



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 D.C.C. n. 37 del 21.10.2015

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A

**Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente
ai lavori di demolizione edificio scolastico esistente ed ampliamento
scuola elementare Via Torino**

CODICE CIG: 740232824F

Procedura aperta: ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

QUESITI

QUESITO n. 1 del 28 febbraio 2018

Buongiorno,

in merito alla procedura in oggetto, si richiedono a Codesta Stazione Appaltante, chiarimenti in merito ad alcune difformità riscontrate nel disciplinare di gara, in particolare:

1. *Alla pagina 2 del disciplinare di gara al punto 1.2 vengono riportate le categorie dei lavori, e nella tabella si legge "Categoria Edilizia – classe E.08". Alla pagina 4, punto 1.5.7 si richiede invece la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di servizi riferiti a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento classificati in E.09, che ha un grado di complessità superiore rispetto alla categoria oggetto di affidamento (E.08);*
2. *Alla pagina 32 ai punti 18.8.6-18.8.7-18.8.8 si fa riferimento a delle migliorie (che non sono oggetto di appalto) apportate ad un progetto esecutivo a base di gara, che sembra però essere oggetto della gara stessa;*
3. *Alla pagina 34, nella descrizione dei contenuti della relazione tecnica afferente il criterio 2, si precisa in più sub-elementi, sub-elemento B.2.2-B2.3-C.2.4 (che forse è B.2.4?), che la commissione "privilegerà gli interventi relativi a infrastrutture strategiche di carattere speciale-in particolar modo sottopassi con interferenze di linee ferroviarie". Non si capisce l'attinenza di tali opere edili con le classi e categorie oggetto del presente appalto;*
4. *Alla pagina 35 si richiede inoltre la "modalità di Project Management" nell'ambito della commessa a base di gara, ma codesto incarico esula dalla D.L. richiesta nell'oggetto della gara stessa, poiché trattasi di prestazione professionale a parte e non inclusa in nessuno dei servizi richiesti dalla presente procedura, nè incluso nel calcolo della parcella, nè previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici per i servizi relati alla DL;*
5. *In ultimo, alla pagina 37, si fa riferimento nuovamente a delle migliorie (che non sono oggetto di appalto) apportate ad un progetto esecutivo a base di gara che non esiste, ma che invece è l'oggetto della gara stessa.*

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 del 28 febbraio 2018

In relazione ai singoli punti del quesito su indicato si forniscono le seguenti risposte:

- 1) La categoria a cui si riferiscono i servizi da affidare è la "E.08";

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo

- 2) Per mero refuso sono rimasti nel testo del disciplinare i paragrafi 18.8.7 e 18.8.8 dei quali non bisogna tenerne conto in relazione al presente appalto.
- 3) Relativamente ai punti B.2.2 – B.2.3 e B.2.4 del disciplinare di gara, ai fini del presente appalto, la dicitura corretta è la seguente a seguito dell'eliminazione dei riferimenti non pertinenti:

“privilegerà gli interventi relativi a infrastrutture scolastiche strategiche di carattere speciale in particolar modo caratterizzate da una complessità tecnologica sotto l'aspetto strutturale, funzionale ed energetico-ambientale sottopassi con interferenze di linee ferroviarie”.

- 4) Relativamente al sub-criterio B.2.7 si evidenzia che lo stesso è riferito alle modalità di svolgimento dei servizi posti a base di gara per l'attuazione dei quali la Stazione Appaltante valuterà positivamente le proposte dei concorrenti che per lo svolgimento degli stessi servizi riterranno di adottare procedure orientate alla gestione di qualità nei progetti secondo le linee guida UNI ISO 21500:2013 finalizzate alla gestione dei tempi, dei costi e della qualità dei servizi oggetto di incarico.

- 5) Per un mero refuso è rimasta nel testo del disciplinare la parte riferita al progetto esecutivo che non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente appalto. Pertanto, il testo del paragrafo in fondo alla pag. 37 viene così definito a seguito dell'eliminazione dei riferimenti non pertinenti al presente appalto:

Si precisa che le proposte migliorative offerte dalle ditte partecipanti, per essere considerate “REGOLARI”, secondo l'art. 59 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi per essere prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice per la necessaria valutazione, non dovranno risultare difformi a quanto prescritto nei documenti di gara. e, nello specifico, non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto esecutivo posto a base di gara, né dovranno comportare da parte della Stazione Appaltante la necessità di acquisizione di ulteriori nulla-osta e/o autorizzazioni.

Alle proposte migliorative che non risultassero “REGOLARI”, secondo i criteri sopra menzionati, verrà attribuito un punteggio pari a “0”, relativamente al criterio oggettivo cui le stesse sono riferite”.

QUESITO n. 2 del 01 marzo 2018

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, con la presente, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) *In caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P., se sia corretto, ai sensi delle prescrizioni del Disciplinare di Gara e delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione IV, art. 2.2.3), che i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi siano soddisfatti e dichiarati interamente dal mandatario/capogruppo senza alcun apporto da parte dei mandanti. In caso contrario si chiede con quale apporto ed in che misura debbano partecipare i mandanti al soddisfacimento dei suddetti requisiti, con particolare riguardo a quei professionisti che risultano incaricati dell'espletamento di mere prestazioni accessorie (ad esempio relazione geologica, certificazione energetica, consulenza acustica, ecc.);*

2) *Se Codesta Spettabile Stazione Appaltante accetti la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerta sia presentata da una microimpresa, piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, ai sensi dell'art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016; accettando l'interpretazione secondo la quale rientrano in suddetta definizione tutti gli operatori economici (quindi anche i liberi professionisti e gli studi associati) che rispettano i limiti di suddetta definizione (occupano meno di 250 persone ed hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro), in virtù di quanto affermato dall'art. 1, comma 821, della L. 208/2015 che recita: “[...] si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita [...]”, che pur applicandosi ad altro campo riguarda il principio da cui nasce la definizione di microimprese, piccole o medie imprese a cui il D.Lgs. 50/2016 fa riferimento.*

In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 del 01 marzo 2018

In relazione ai singoli punti del quesito su indicato si forniscono le seguenti risposte:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo

- 1) Si richiamano le disposizioni del punto III.1.3 del bando di gara che testualmente recitano "Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) nei termini di cui all'art. 46 e dell'art. 24, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento dovrà risultare chiara e ben precisata l'attività facente capo a ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 del D.M. n. 263 del 02.12.2016 **il cui mancato rispetto determina esclusione dalla gara fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice**".

Alla luce di quanto su indicato, pertanto, in caso di presentazione dell'offerta come costituendo R.T.P. i requisiti finanziari e tecnico-organizzativi possono essere soddisfatti e dichiarati interamente anche dal solo mandatario/capogruppo senza alcun apporto da parte dei mandanti

- 2) Si ritiene che i liberi professionisti e gli studi associati, nonché i relativi raggruppamenti temporanei, possano essere equiparati alle microimprese, piccole o medie imprese in relazione alle condizioni che ricorrono nel singolo caso di specie. Pertanto, ai sensi dell'art. 93 – commi 7 e 8 – del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione al presente appalto, può essere accettata la presentazione della garanzia provvisoria, in misura ridotta del 50 per cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva.

QUESITO n. 3 del 09 marzo 2018

Buongiorno,

in riferimento alla suddetta procedura di gara si richiede chiarimento in merito a un'incongruenza presente nel disciplinare di gara relativo all'articolo 18.2. che attribuisce rispettivamente al criterio 1-Professionalità e adeguatezza dell'offerta" un punteggio di 50 punti e, al criterio 2- "Caratteristiche metodologiche" un punteggio di 30 punti.

Successivamente, all'articolo 18.9.1 si legge: "Criterio 1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta (massimo 30 punti)", mentre all'articolo 18.9.2 si legge: " Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche (massimo 50 punti)"

Sulla base di questa difformità relativa ai pesi attribuiti ai criteri 1 e 2, si richiede alla suddetta Stazione Appaltante, un chiarimento in merito a quanto evidenziato.

Coridiali Saluti,

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 del 09 marzo 2018

Le indicazioni corrette sono quelle di cui al punto 18.9 ed ai successivi punti 18.9.1 e 18.9.2 del disciplinare di gara mentre le indicazioni di cui al punto 18.2 del medesimo disciplinare sono frutto di un refuso.

I criteri di ponderazione corretti, pertanto, sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
CRITERIO A) MERITO TECNICO ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (C.1.)	relazione/ documento	qualitativa	P _A = 30
CRITERIO B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (C.2.)	Relazione metodologica	qualitativa	P _B = 50
CRITERIO C) OFFERTA ECONOMICA RIBASSO PERCENTUALE UNICO (A)	Offerta economica	quantitativa	P _C = 20

QUESITO n. 4 del 09 marzo 2018

In merito alla procedura in oggetto, si richiedono a Codesta Stazione Appaltante, chiarimenti in merito ad alcune difformità riscontrate nel disciplinare di gara, in particolare:

- 1) A Pag.2 del disciplinare di gara tra la documentazione allegata si parla di progetto preliminare, si chiede se costituisce tale documentazione la "relazione e quadro economico" non avendo riscontro di altri documenti
- 2) A pag 5 del disciplinare quando si parla di numero medio annuo del personale tecnico si chiede se possono essere portati in conto i consulenti su base annua che non siano iscritti al proprio albo (nello specifico Geometri) anche se non saranno i tecnici incaricati di attività specifiche e se il fatturato nei


confronti della società possa essere dimostrato con copia delle fatture emesse non avendo dichiarazione IVA in quanto in regime forfettario secondo Lg 190/14.

- 3) *A pag 9 del disciplinare si indica "... il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato Purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori" si chiede se nel caso di RTP non ancora costituita sia sufficiente la presenza del Legale rappresentante della mandataria senza la delega dei mandanti.*
- 4) *Si chiede se il punto 18.8.4 del disciplinare di gara relativo al numero massimo di pagine ammesso per ciascun criterio debba essere interpretato come di seguito: n°5 facciate A4 per le relazioni e n°5 facciate A3 per la documentazione grafica e n°2 facciate A1 per i disegni relativi al criterio 1 ed altrettante per il criterio 2. Si chiede se nel numero di pagine relativo alla relazione debbano essere conteggiate anche la copertina e l'indice.*
- 5) *Si chiede se la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti III.2.3 – 1) e 2) possa avvenire tramite copia del contratto e/o delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima.*
- 6) *Relativamente al modello 1 si chiede se ove richiesto di indicare data ed ora si debba intendere 30/03/2018 ore 11:00. La dichiarazione del punto 32 recita "di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, del progetto definitivo e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva definizione del progetto esecutivo e della realizzabilità dell'opera;" è probabile si tratti di un refuso in quanto il progetto definitivo fa parte delle attività richieste dal bando.*
- 7) *Si chiede se nel modello 1 la dichiarazione del punto 41.6, per il giovane professionista la data di abilitazione debba essere antecedente alla data di scadenza del bando*

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 del 09 marzo 2018

In relazione ai singoli punti del quesito su indicato si forniscono le seguenti risposte:

- 1) Il progetto preliminare è costituito da unico elaborato denominato "relazione e quadro economico". Tale elaborato è quello pubblicato unitamente ai documenti di gara.
- 2) In base alle disposizioni del punto III.2.2) – n. 4 del bando di gara, richiamate nel disciplinare di gara, per poter essere conteggiati "nel numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni" i consulenti su base annua devono essere necessariamente iscritti nel relativo albo professionale: non è ammesso portare in conto, al fine della quantificazione del suddetto numero medio, consulenti non iscritti all'albo professionale. Il fatturato nei confronti della società può essere dimostrato con qualsiasi documento che, in ragione dello specifico regime fiscale del/dei soggetto/i interessato/i, abbia valore ai sensi di legge.
- 3) Come indicato al punto 5.4 del disciplinare di gara, nel caso di RTP non ancora costituita, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 - comma 5 - del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 4) Si ritiene corretta l'interpretazione relativa al punto 18.8.4 del disciplinare relativa al numero di pagine massimo ammesso per ciascun criterio, specificando che sono escluse dal conteggio le pagine destinate a copertina e indice.
- 5) La dimostrazione dei requisiti di cui ai punti III.2.3 – 1) e 2) può anche avvenire tramite copia del contratto e/o delle fatture quietanziate dalle quali dedurre chiaramente l'effettiva prestazione svolta nel rispetto di quanto specificato ai punti 13.4.1 e 13.4.2 del disciplinare di gara. Tali documenti, in ogni caso, dovranno essere prodotti in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara.
- 6) Per un mero refuso è rimasta nel testo del Modello (1) - punto 32) il riferimento relativo al progetto esecutivo che non deve essere tenuto in considerazione, pertanto il testo del Modello (1) - punto 32), il cui utilizzo è peraltro facoltativo, viene così definito a seguito dell'eliminazione dei riferimenti non pertinenti: "di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, del progetto preliminare e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva definizione del progetto esecutivo e della realizzabilità dell'opera;".



La data ed ora da indicare nei documenti e nei modelli necessari per partecipare alla gara è quella indicata al punto IV.3.3) del bando di gara, fatta salva la data da indicare in calce ai documenti/modelli – immediatamente prima della sottoscrizione – che si riferisce alla data di emissione degli stessi documenti/modelli.

- 7) La data di abilitazione per il giovane professionista deve essere posseduta antecedentemente alla scadenza del bando.

QUESITO n. 5 del 12 marzo 2018

Buongiorno,

con la presente si chiede di chiarire se la demolizione del plesso attualmente in uso verrà operata simultaneamente o per lotti, per capire se la proposta dello stralcio oggetto d'appalto possa ricadere anche nella particella 384.

Grazie, Distinti saluti

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 del 12 marzo 2018

In considerazione della necessità di garantire comunque l'attività scolastica nel plesso esistente (500 alunni) non può essere consentita la demolizione simultanea dell'intero plesso scolastico, ma soltanto la demolizione e ricostruzione per lotti. Sono infatti consentite varianti al progetto preliminare solo se intese come individuazione di soluzioni progettuali complessive che prevedano e consentano l'attuazione del primo lotto funzionale ed eventuali successivi lotti da attuarsi compatibilmente con le attività scolastiche e non comportino oneri aggiuntivi rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara. Le varianti migliorative/integrative dovranno essere descritte nell'offerta tecnica del concorrente, come indicato nel disciplinare di gara. Tali soluzioni progettuali complessive possono prevedere anche che il primo lotto funzionale possa essere realizzato sulla particella 384.

QUESITO n. 6 del 14 marzo 2018

Spett.le stazione appaltante,

in merito alla procedura in oggetto, si richiedono a Codesta Stazione Appaltante, chiarimenti in merito ai contenuti del disciplinare di gara relativi ai contenuti della busta C, in particolare:

VISTI

a) Il punto 18.8.4 – pag. 32; “Il numero massimo di pagine ammesso per ciascun criterio oggettivo è stabilito tassativamente in n. 5 (cinque) facciate formato A4 per le relazioni e n. 5 (cinque) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. n° 2 (due) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc ...”

b) Il punto 18.9.1 - CRITERIO 1 - MERITO TECNICO - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA – pagg. 32 e 33, “Professionalità e adeguatezza dell'offerta valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti costituita dalle schede relative a ciascuno dei tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi per la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,.....”, nonché il contenuto dei successivi “SUB-ELEMENTO B.1.1: CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, SOTTO IL PROFILO DELLA TIPOLOGIA E COMPLESSITÀ”, “SUB-ELEMENTO B.1.2 : DIMENSIONE DEI SERVIZI, SOTTO IL PROFILO DELL'ESTENSIONE E DELL'IMPORTO DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI QUALI SONO STATI SVOLTI I SERVIZI”, “SUB-ELEMENTO B.1.3: DIMENSIONE DELLA STRUTTURA IMPIEGATA PER I SERVIZI SVOLTI” e “SUBELEMENTO B.1.4: MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA IMPIEGATA PER I SERVIZI SVOLTI”

c) Il punto 18.9.2 - Criterio 2 - MERITO TECNICO- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE – pagg. 33 – 35 “Le caratteristiche qualitative metodologiche della proposta per lo svolgimento del Servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione contenute nell'offerta sono valutate sulla base di una relazione tecnica, illustrativa dei contenuti e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento....”, nonché il contenuto dei successivi “SUB-ELEMENTO B.2.2: CARATTERISTICHE DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA IN RELAZIONE AGLI ANNI DI ESPERIENZA, ALL'ENTITÀ E TIPOLOGIA DELLE OPERE PER LE QUALI

HA SVOLTO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ALLE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE IMPIEGATE”, “SUB-ELEMENTO B.2.3: CARATTERISTICHE DELLA FIGURA DEL D.L. IN RELAZIONE AGLI ANNI DI ESPERIENZA, ALL'ENTITÀ E TIPOLOGIA DELLE OPERE PER LE QUALI HA SVOLTO ATTIVITÀ DI D.L. ED ALLE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE IMPIEGATE”, “SUB-ELEMENTO B.2.4 (nota: da FAQ risulta che la C sia un refuso in luogo di B): CARATTERISTICHE DELLA FIGURA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AGLI ANNI DI ESPERIENZA, ALL'ENTITÀ E TIPOLOGIA DELLE OPERE PER LE QUALI HA SVOLTO ATTIVITÀ DI C.S.E. ED ALLE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE IMPIEGATE”, “SUB-ELEMENTO B.2.5: NUMERO E CARATTERISTICHE DI ESPERIENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI COSTITUENTI IL GDLCS OLTRE ALLA STRUTTURA OPERATIVA MINIMA (TIPO DIRETTORI OPERATIVI, SPECIALISTI DI SETTORE, ISPETTORI DI CANTIERE, ECC.)”, “SUB-ELEMENTO B.2.6: MODALITÀ E TEMPI DI IMPIEGO DEL PERSONALE COSTITUENTE IL GDLCS NONCHÉ IL SISTEMA ORGANIZZATIVO CHE SI INTENDE ADOTTARE PER LA GESTIONE DEL GDLCS”, e “SUB-ELEMENTO B.2.7: METODOLOGIE DI PROJECT MANAGEMENT, MODALITÀ, TEMPI E SISTEMI DI VERIFICA, MONITORAGGIO E INTERAZIONE DA ADOTTARE SIA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE CHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA STAZIONE APPALTANTE”

SI CHIEDE

1. Se la definizione “ciascun criterio oggettivo” di cui al punto 18.8.4, sia riferita esclusivamente e complessivamente ai due criteri di cui al punto 18.9.1 e 19.9.2, o vada estesa separatamente a tutti i sub elementi che compongono i richiamati criteri;
2. Se i vari formati prescritti al punto 18.8.4, siano alternativi o cumulativi per “ciascun criterio oggettivo”, o se siano richieste delle differenziazioni dei formati a seconda dei criteri, o dei vari sub- elementi che li compongono. In caso di risposta affermativa la specificazione dei relativi formati richiesti per ogni criterio o sub elemento degli stessi: relazione in A4, schede in A3, tavole in A1;
3. Se siano disponibili rilievi in formato vettoriale digitale (DXF, DWG, ecc).

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 del 14 marzo 2018

Quesito n. 1: La definizione “ciascun criterio oggettivo” è riferita ai due criteri di cui ai punti 18.9.1 e 18.9.2 considerati nel complesso e non va estesa, pertanto, ai sub-elementi che compongono i suddetti criteri.

Quesito n. 2: Si veda il punto 4) del precedente Quesito n. 4 e la relativa risposta.

Quesito n. 3: Non sono disponibili rilievi in formato vettoriale (DXF, DWG, ecc.) ma soltanto le scansioni delle tavole cartacee del progetto originario.

QUESITO n. 7 del 19 marzo 2018

In caso di RTP costituendo nel Modello 1 (pag.1) alla voce “dell’Operatore economico concorrente”, ai sensi dell’art. 46 del DLgs.50/2016, si deve indicare:

- RTP costituendo
- oppure la natura “libero professionista” o “studio associato” del/dei futuro mandario/ futuri mandanti?”

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 del 19 marzo 2018

Il punto 2.13 del disciplinare di gara prevede che, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la domanda di partecipazione [Modello (1)] sia singolarmente presentata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento.

Alla pagina 1 del Modello (1), pertanto, la voce “dell’Operatore economico concorrente” è riferita al singolo soggetto che costituirà il raggruppamento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, inoltre, alla successiva pagina 3 del medesimo Modello (1) andrà sbarrata la casella relativa a “raggruppamento temporaneo” ed andranno indicati (eventualmente integrando il modello con allegati qualora gli spazi previsti non siano sufficienti) i dati

relativi ai singoli soggetti che costituiranno il raggruppamento specificando, per ciascuno di essi, il relativo ruolo all'interno del raggruppamento (mandatario/capogruppo o mandante).

QUESITO n. 8 del 19 marzo 2018

alla c.a. del RUP

con riferimento all'oggetto, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti circa le modalità di formulazione dell'offerta tecnica (art. 18.8 del Disciplinare di gara):

all'art. 18.8.3 è specificato quanto segue: "Per uniformità di presentazione, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica, ad eccezione degli elaborati grafici e/o tabellari, dovranno essere presentati con i seguenti parametri:

- facciate in formato A1, A4 o A3 (nelle quantità sopra stabilite);*
- carattere Arial, dimensione minima del carattere 12, interlinea singola;*
- margini superiori ed inferiori pari a 2 cm, sinistro 1,5 cm, destro 1,5 cm;*
- rilegatura 0,5 cm."*

all'art. 18.8.4 è inoltre specificato quanto segue: "Il numero massimo cli pagine ammesso per ciascun criterio oggettivo è stabilito tassativamente in n. 5 (cinque) facciate formato A4 per le relazioni e n. 5 (cinque) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 2 (due) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc..."

Si chiede con la presente se il termine "criteri oggettivi" sia da attribuire:

1. ai Criteri (1) e (2), e quindi l'offerta sia complessivamente composta, per singolo criterio, da n. 5 (cinque) facciate formato A4 per le relazioni e n. 5 (cinque) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 2 (due) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc..., per un totale quindi di n. 10 (dieci) facciate formato A4 per le relazioni e n. 10 (dieci) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 4 (due) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc...

oppure

2. ai Sub-Elementi B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4 per il Criterio (1), e quindi complessivamente il Criterio (1) sia formulabile con massimo n. 20 (venti) facciate formato A4 per le relazioni e n. 20 (venti) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 8 (otto) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc...; ai Sub-Elementi B.2.1, B.2.2; B.2.3, B.2.4, B.2.5 per il Criterio (2) e quindi complessivamente il Criterio (2) sia formulabile con massimo n. 25 (venticinque) facciate formato A4 per le relazioni e n. 25 (venticinque) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 10 (dieci) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc..., per un totale quindi di n. 45 (quarantacinque) facciate formato A4 per le relazioni e n. 45 (quarantacinque) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, particolari tecnici, ecc. e n. 18 (diciotto) facciate formato A1 per planimetrie, prospetti, sezioni, rendering, particolari ecc....

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 del 19 marzo 2018

Come già indicato in risposta al precedente quesito n. 6 la definizione "criterio oggettivo" è riferita ai due criteri di cui ai punti 18.9.1 e 18.9.2 considerati nel complesso e non va estesa, pertanto, ai sub-elementi che compongono i suddetti criteri. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'offerta tecnica deve essere composta come indicato al punto 1 del quesito.

QUESITO n. 9 del 20 marzo 2018

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, con la presente, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) conferma che relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali i servizi relativi alle categoria edilizia debbano essere dimostrati nella categoria E.09, anziché nella categoria E.08 riportata nella tabella di cui all'art. 1.2 del disciplinare di gara;

2) se per il soddisfacimento dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi, relativamente alla categoria edilizia, venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione V, art.

1) ovvero che “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”;

3) in caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P., se sia corretto, ai sensi delle prescrizioni del Disciplinare di Gara e delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sezione IV, art. 2.2.3), che i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi siano soddisfatti e dichiarati interamente dal mandatario/capogruppo senza alcun apporto da parte dei mandanti. In caso contrario si chiede con quale apporto ed in che misura debbano partecipare i mandanti al soddisfacimento dei suddetti requisiti, con particolare riguardo a quei professionisti che risultano incaricati dell’espletamento di mere prestazioni accessorie (ad esempio relazione geologica);

4) se Codesta Spettabile Stazione Appaltante accetti la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerta sia presentata da una microimpresa, piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, ai sensi dell’art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016; accettando l’interpretazione secondo la quale rientrano in suddetta definizione tutti gli operatori economici (quindi anche i liberi professionisti e gli studi associati) che rispettano i limiti di suddetta definizione (occupano meno di 250 persone ed hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro), in virtù di quanto affermato dall’art. 1, comma 821, della L. 208/2015 che recita: “[...] si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita [...]”, che pur applicandosi ad altro campo riguarda il principio da cui nasce la definizione di microimprese, piccole o medie imprese a cui il D.Lgs. 50/2016 fa riferimento.

In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 del 20 marzo 2018

Punto 1: vedi risposta al punto 1) del precedente Quesito n. 1 del 28.02.2018. L’esatta categoria cui si riferiscono i servizi da affidare è la “E.08”;

Punto 2: per il soddisfacimento dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi, relativamente alla categoria edilizia, si fa riferimento al disposto delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, ovvero “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”;

Punto 3: vedi risposta n. 1) al precedente Quesito n. 2 del 01 marzo 2018.

Punto 4: vedi risposta n. 2) al precedente Quesito n. 2 del 01 marzo 2018.

QUESITO n. 10 del 20 marzo 2018

Buongiorno,

In riferimento alle indagini geologiche e geotecniche, si chiede se il costo di tale analisi è da imputare nel quadro economico alla voce B6 e non nelle spese tecniche.

Grazie

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 del 20 marzo 2018

Le spese relative alle indagini geologiche e geotecniche non sono comprese nell’importo dei servizi posto a base d’asta. Le indagini geologiche e geotecniche saranno oggetto di separato e distinto affidamento, ad opera di questa Stazione Appaltante, e saranno finanziate con le somme previste al punto B.6 del quadro economico di spesa.

QUESITO n. 11 del 22 marzo 2018

Buongiorno,

è possibile compilare la sola sezione alpha della parte IV del DGUE, visto che le informazioni richieste sono state già dichiarate negli altri documenti amministrativi?



RISPOSTA AL QUESITO N. 11 del 22 marzo 2018

Per l'appalto in oggetto, come indicato al punto 7.5 del Disciplinare di Gara, la compilazione del DGUE è facoltativa.

Le informazioni ed i dati necessari per partecipare alla gara d'appalto, pertanto, potranno essere forniti – a scelta del concorrente – compilando il DGUE o utilizzando la modulistica all'uopo predisposta in ordine alla cui corretta compilazione si richiamano le disposizioni della Sezione 7 del Disciplinare di Gara.

QUESITO n. 12 del 22 marzo 2018

In merito al bando in oggetto si chiede se il giovane professionista debba compilare tutte le dichiarazioni e firmare i documenti di gara della R.T.P. (il giovane professionista è un dipendente della società mandataria)


Cordiali saluti

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 del 23 marzo 2018

La risposta al quesito è già contenuta nei punti 2.13 e 2.14 del Disciplinare di Gara ove è chiaramente indicato che ogni soggetto facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo deve presentare i documenti ivi previsti.

Albano Laziale, li 23 marzo 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. J. Andrea Giudice



Il Direttore della C.U.C.
Ing. Filippo Vittori

